

Nessun nesso causale tra vaccino e autismo

Cassazione Civile Sentenza n. 12427/16 – **Nessun nesso causale tra vaccino e autismo** – La Corte di Cassazione ha affermato che non sussiste alcun nesso causale tra vaccinazioni e autismo. La Corte, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha fatto oggetto di specifico e adeguato esame la questione della valutazione, da parte dei consulenti d'ufficio, della sussistenza di un nesso causale tra le vaccinazioni e l'insorgenza del disturbo, dando conto delle posizioni assunte dagli esperti anche sulla base di dettagliati richiami ai loro elaborati. È stata quindi confermata la decisione della Corte di appello di L'Aquila che aveva rigettato la domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210/12 e di risarcimento del danno richiesta da un madre per conto del figlio nato nel 1999 ed affetto da autismo per inesistenza di un nesso causale con le vaccinazioni.

FATTO E DIRITTO: Con sentenza n. 1294/2013, depositata il 2 dicembre 2013, la Corte di appello di L'Aquila respingeva il ricorso per revocazione proposto da (Omissis) avverso la sentenza n. 74/2012 della stessa Corte, che aveva confermato la sentenza del tribunale di Pescara di rigetto della domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210/92 e di risarcimento del danno che il ricorrente deduceva di aver subito per effetto della vaccinazione contro il morbillo, la rosolia e la parotite cui era stato sottoposto, non avendo il giudice di primo grado, e così quello del gravame, ritenuto la sussistenza di un nesso causale tra la stessa vaccinazione e l'autismo da cui risultava affetto. La Corte territoriale, pronunciando sul ricorso di revocazione, escludeva la sussistenza degli errori di fatto allegati dal ricorrente: in particolare era da escludersi il secondo errore (avere la Corte, travisando le risultanze delle relazioni, ritenuto che l'autismo derivi da un'interruzione nello sviluppo cerebrale in una fase precoce della vita intrauterina, mentre i consulenti avevano posto un'indicazione di multifattorialità nella eziopatogenesi di tale disturbo), atteso che tutti e quattro gli esperti avevano escluso la sussistenza del nesso causale tra quest'ultimo e la vaccinazione. Il ricorso è stato quindi respinto. È, infatti, da escludere la natura solo apparente della motivazione adottata dalla Corte di appello, la quale ha dato conto, sul piano formale, delle competenze di ciascuno dei consulenti incaricati e così dell'ampiezza dell'indagine svolta, caratterizzata dal concorso di distinte ma integrate professionalità, fra cui quella (appartenente al Dott. ----) nel settore della neurologia, comprendente lo studio dei disturbi o sindromi del c.d. spettro autistico. La Corte, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha fatto oggetto di specifico e adeguato esame la questione della valutazione, da parte dei consulenti d'ufficio, della sussistenza di un nesso causale tra le vaccinazioni e l'insorgenza del disturbo, dando conto delle posizioni assunte dagli esperti anche sulla base di dettagliati richiami ai loro elaborati.

16 GIU 2016

12427.16



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 16220/2014

Cron. 12427

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO VENUTI - Presidente - Ud. 03/03/2016
Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - PU
Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16220-2014 proposto da:

[redacted] rappresentato ex
lege dalla signora [redacted] madre ed
amministratrice di sostegno, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA P.G. DA PALESTRINA 48,
presso lo studio dell'avvocato [redacted]

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE C.F. 80213330584, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

2016

979

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1294/2013, depositata il 2 dicembre 2013, la Corte di appello di L'Aquila respingeva il ricorso per revocazione proposto da [redacted] avverso la sentenza n. 74/2012 della stessa Corte, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di rigetto della domanda di indennizzo ai sensi della l. n. 210/1992 e di risarcimento del danno che il ricorrente deduceva di aver subito per effetto della vaccinazione contro il morbillo, la rosolia e la parotite cui era stato sottoposto, non avendo il giudice di primo grado, e così quello del gravame, ritenuto la sussistenza di un nesso causale tra la stessa vaccinazione e l'autismo da cui risultava affetto.

La Corte territoriale, pronunciando sul ricorso per revocazione, escludeva la sussistenza degli errori di fatto allegati dal ricorrente: in particolare, era da escludersi il primo errore (avere la Corte ritenuto competenze, nei tecnici incaricati dei successivi accertamenti peritali, in realtà inesistenti), posto che le ritenute abilità per i profili farmacologici e per quelli attinenti la patologia autistica erano effettivamente presenti nelle qualifiche dei consulenti nominati; era poi da escludersi il secondo errore (avere la Corte, travisando le risultanze delle relazioni, ritenuto che l'autismo derivi da un'interruzione nello sviluppo cerebrale in una fase precoce della vita intrauterina, mentre i consulenti avevano posto un'indicazione di multifattorialità nella eziopatogenesi di tale disturbo), atteso che tutti e quattro gli esperti avevano escluso la sussistenza del nesso causale tra quest'ultimo e la vaccinazione; ed infine, quanto al terzo errore revocatorio (avere la Corte ritenuto un ritardo nello sviluppo posturale e nella deambulazione e difficoltà di linguaggio prima della inoculazione del vaccino anziché in epoca posteriore ad essa), osservava la Corte che, in ogni caso, a prescindere dal coevo manifestarsi di tali sintomi rispetto alla data della vaccinazione, si trattava di errore ininfluenza ai fini dell'accoglimento del ricorso, avendo il giudice di secondo grado confermato l'insussistenza del nesso causale non già sulla base di tale elemento (che era di mero sostegno) bensì sulla base della letteratura scientifica richiamata come ostativa da tutti i consulenti.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il [redacted] con due motivi; il Ministero della Salute ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5), avendo la Corte, chiamata a pronunciarsi sull'errore revocatorio consistito nell'aver, la sentenza n. 74/2012, ritenuto la competenza dei consulenti tecnici di ufficio per i profili farmacologici e per quelli attinenti alla patologia autistica, fornito una motivazione puramente tautologica, con la quale si era limitata a negare la verità dell'assunto senza giustificare la propria decisione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia motivazione apparente e contraddittoria e omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5), avendo la Corte nuovamente fornito una motivazione tautologica, e comunque contraddittoria, laddove aveva escluso l'esistenza di un errore revocatorio in quella parte della sentenza n. 74/2012 che aveva sostenuto esserci unanime valutazione dei consulenti tecnici di ufficio circa l'esclusione nella letteratura scientifica di un nesso tra vaccinazioni e autismo.

Il ricorso deve essere respinto.

E', infatti, da escludere, con riferimento al primo motivo, la natura solo apparente della motivazione adottata dalla Corte di appello, la quale ha dato conto, sul piano formale, delle competenze di ciascuno dei consulenti incaricati e così dell'ampiezza dell'indagine svolta, caratterizzata dal concorso di distinte ma integrate professionalità, fra cui quella (appartenente al dott. ████████) nel settore della neurologia, comprendente lo studio dei disturbi o sindromi del c.d. spettro autistico.

La medesima conclusione si impone con riferimento al secondo motivo, posto che la Corte, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha fatto oggetto di specifico e adeguato esame la questione della valutazione, da parte dei consulenti d'ufficio, della sussistenza di un nesso causale tra le vaccinazioni e l'insorgenza del disturbo, dando conto delle posizioni assunte dagli esperti anche sulla base di dettagliati richiami ai loro elaborati.

Il motivo in esame è peraltro inammissibile nella parte in cui deduce la contraddittorietà della motivazione.

Ed invero, sotto tale profilo, esso continua a conformarsi allo schema normativo di cui all'art. 360 n. 5 nella versione anteriore alla modifica introdotta con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134, pur in presenza di sentenza

di appello depositata il 2 dicembre 2013 e, pertanto, in data posteriore all'entrata in vigore della modifica (11 settembre 2012).

Come precisato da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054, l'art. 360 n. 5 c.p.c., così come riformulato a seguito della novella legislativa, configura un vizio specifico denunciabile per cassazione, costituito dall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare il *fatto storico*, il cui esame sia stato omesso, il *dato*, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il *come* e il *quando* tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua *decisività*, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.100,00 di cui 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.


Al sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 marzo 2016.

Il Consigliere estensore

[Firma]

[Firma]



Il Presidente

[Firma]

